

AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE INTERNATIONAL PLANT GENETIC RESOURCES INSTITUTE (IPGRI)
REGARDING THE HEADQUARTERS SEAT OF IPGRI

The Government of the Italian Republic and the International Plant Genetic Resources Institute,
Having regard to Articles 2 and 18 of the Constitution of the International Plant Genetic Resources Institute,
Desiring to define the privileges and immunities referred to in Article 18 of said Constitution,
Have agreed as follows:

ARTICLE I
DEFINITIONS

In this Agreement:

- (a) "IPGRI" means the International Plant Genetic Resources Institute, also referred to as "Institute";
- (b) "Government" means the Government of the Italian Republic;
- (c) The expression "appropriate Italian Authorities" means such national or other authorities in the Italian Republic as may be appropriate in the context and in accordance with the laws and customs applicable in the Italian Republic;
- (d) "headquarters seat" means:
 - (i) any land or building owned, leased, loaned or otherwise at the disposal of the Institute in the Italian Republic for the purpose of establishing its headquarters, including support facilities; and
 - (ii) with the concurrence of the Government, and for the duration of such use, any land or building in the Italian Republic which is temporarily used by the Institute;
- (e) "Board" means the Board of Trustees of the Institute;
- (f) "property of the Institute" means all property, including funds, income and other assets, leased, held or administered by the Institute under arrangements of trust, endowment, bail, pledge or otherwise, in furtherance of its constitutional aims;
- (g) "archives of the Institute" means all correspondence, documents, computer data, manuscripts, still and motion pictures, films and sound recordings, belonging to or held by the Institute in furtherance of its constitutional aims;
- (h) "staff of the Institute" means the Director General and all members of the staff of the Institute appointed by or on behalf of the Director General.

X

31/12/91

ARTICLE II

INVIOABILITY OF THE HEADQUARTERS SEAT

1. The headquarters seat shall be inviolable. No person exercising any public authority within the Italian Republic shall enter the headquarters seat to perform any duties except with the consent of the Director General.
2. In the event of a natural disaster, fire or any other emergency constituting an immediate threat to human life, the consent of the Director General is presumed.
3. The headquarters seat shall not be used in any manner incompatible with the Institute's functions.

ARTICLE III

PROTECTION OF THE HEADQUARTERS SEAT

The appropriate Italian Authorities shall take such measures as may be practicable to ensure the security and tranquillity of the headquarters seat.

ARTICLE IV

PUBLIC SERVICES AT THE HEADQUARTERS SEAT

To enable the Institute to carry out its functions smoothly, the Government shall take such measures as may be practicable to ensure that the necessary public services are provided at the headquarters seat.

ARTICLE V

THE INSTITUTE AND ITS PROPERTY

1. The Institute shall enjoy immunity from every form of legal process relating to any act or acts whether of a public or private nature, except in so far as in any particular case the Director General shall have waived its immunity. Waiver of such immunity shall not be held to imply waiver of immunity in respect of execution of a judgment, for which a separate waiver shall be necessary.
2. The property of the Institute and its archives, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, attachment, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference.

ARTICLE VI

JURIDICAL PERSONALITY

The Government recognizes that the Institute is an international organization with international legal personality and capacity to perform legal acts required for the performance of its constitutional functions, in particular, to conclude treaties, to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to be a defendant party in judicial proceedings when the Director General has waived immunity.

ARTICLE VII

COMMUNICATIONS

1. All communications directed to the Institute, or to staff of the Institute at the headquarters seat, and all outward communications of the Institute, by whatever means or in whatever form transmitted, shall not be subject to censorship or any other form of interception or interference. This exemption shall also extend, *inter alia*, to publications, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings.
2. The Institute shall have the right to use codes and to despatch and receive official communications by courier or in sealed bags, which shall have the same privileges and immunities as are accorded to diplomatic couriers and bags.

ARTICLE VIII

FINANCIAL FACILITIES

Without being subject to any financial controls, regulations or moratoria of any kind, in order to achieve its constitutional aims, the Institute may freely:

- (a) purchase or receive any funds, securities, gold and currencies through authorized channels and hold and dispose of them;
- (b) maintain and operate foreign or local currency accounts, funds, endowments, or other financial facilities in any currency in or outside of the Italian Republic;
- (c) transfer its funds, securities, currencies and other items of value to or from the Italian Republic to or from any other country, or within the Italian Republic and convert any currency held by it into any other currency.

ARTICLE IX
SOCIAL SECURITY SCHEMES

The Institute shall ensure that members of its staff are covered by adequate social security provisions. In implementation of this Article the Institute may adopt its own provisions, or arrange for all or part of its staff to be covered by the social security provisions of the Italian Republic or of some other State.

ARTICLE X
TRANSIT AND SOJOURN

1. The Government shall take all measures necessary to facilitate the entry into, sojourn in and departure from the Italian Republic of the Institute's staff, their families and members of their household, participants in the Institute's programmes and persons visiting the headquarters seat on official business, irrespective of their nationality. The Government shall not impede the transit of such persons to and from the headquarters seat. Any visas required by the persons referred to in this Article shall be granted without charge and as promptly as possible.

2. The Director General shall communicate the names of persons referred to in paragraph 1. of this Article to the Government, to the extent practicable, in advance.

ARTICLE XI
EXEMPTION FROM TAXES

1. For the carrying out of its constitutional aims the Institute, its property and operations, including in particular loans and grants and contributions, shall be exempt from all forms of direct taxation.

2. The Institute shall enjoy, with respect to indirect taxation, the same exemptions and facilities as are granted to Italian state administrations. The Institute shall also enjoy the exemptions and facilities provided for in paragraphs 3. through 6. of this Article, irrespective of whether or not they are granted to Italian state administrations.

3. The financial operations and transactions of the Institute related to the attainment of its aims and the performance of its functions as provided for in the Constitution of the International Plant Genetic Resources Institute, shall be exempt from all forms of indirect taxation.

4. With respect to turnover taxes and, in particular, the "Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)", the Institute shall enjoy exemption from the payment of such taxes on important purchases related to the attainment of its constitutional aims and the performance of its functions as provided for in the Constitution of IPGRI. For the purpose of this Agreement the term "important purchases" shall mean the purchase of goods or the provision of services of a value exceeding 100,000 lira.

5. The Institute shall be exempt from customs duties and all other levies, prohibitions and restrictions on goods of whatsoever nature, imported or exported by the Institute for its official activities. However, the Institute will not request exemption from customs duties or from all other levies on goods imported for a value not exceeding 100,000 Lira.

6. The Institute shall, in particular, be exempt from customs duties and all other levies, prohibitions and restrictions on the importation of up to two motor vehicles, including spare parts therefor, required for its official purposes and registered in its name. The Government shall exempt such vehicles from circulation tax and shall grant for each such vehicle an allotment of petrol or other fuels and lubricating oils in quantities and at rates prevailing for heads of diplomatic missions accredited to the Italian Republic. The Government shall issue for each vehicle a diplomatic or other suitable licence plate by which it can be identified as an official vehicle of an international organization.

7. The exemptions and facilities provided for in this Article shall not extend to taxes and levies which are no more than payment for services rendered.

ARTICLE XII

STAFF OF THE INSTITUTE

1. The staff of the Institute shall enjoy, within and with respect to the Italian Republic, the following privileges and immunities:

(a) immunity from preventive detention except in the case of flagrancy, or of a crime committed in Italy for which imprisonment for not less than three years is provided for under Italian law, in which case the Italian authorities shall immediately notify the Director General of any such arrest;

(b) immunity from inspection and from seizure of official baggage;

(c) immunity from legal process of any kind with respect to words spoken or written, and all acts performed by them in their official capacity; it being understood that such immunity shall continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to be on the staff of the Institute;

(d) exemption, for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents, from any form of direct taxation on salaries, emoluments, indemnities, pensions, and other benefits paid to them by or on behalf of the Institute;

(e) exemption, for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents, from any form of direct taxation on income derived from sources outside the Italian Republic;

(f) exemption with respect to themselves, their spouses, and relatives dependent on them, from all forms of immigration restrictions and alien registration;

(g) for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents, freedom to maintain within the Italian Republic or elsewhere, foreign securities, foreign currency and accounts in any currency, other movable property and immovable property. Such staff may freely transfer their foreign securities and currency outside the Italian Republic. Such staff may, during their service with the Institute or at the end of such service, take out of the Italian Republic any sums received from the Institute in Italian currency, as well as the equivalent of the full amount in any currency that they have brought into the Italian Republic through authorized channels;

(h) the right for members of staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents to import free of duty and all other levies, prohibitions and restrictions on imports, at the time of first taking up their post, their furniture and effects, including one used motor vehicle in one or more separate shipments which shall be despatched within a reasonable period of time, and in any case within 18 months of the date of employment with the Institute;

(i) the right for members of staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents to purchase, free of duty and all other levies, prohibitions and restrictions on import, one new motor vehicle upon first appointment. This right shall be exercised within 18 months of the date on which employment commenced at the Institute. Such a vehicle may not be sold within 36 months of the date of purchase.

2. The Institute shall communicate annually to the Government a list of its staff and any changes thereto.

3. The Government shall issue to the Institute's staff, their spouses and relatives dependent on them who are entitled to privileges and immunities and facilities, an identity card specifying the holder's status.

4. In addition to the privileges and immunities specified in the preceding Section, the Director General and any senior member of the staff acting on behalf of the Director General during his absence from duty, shall be accorded the privileges, immunities and facilities granted to Ambassadors, insofar as they are not citizens or permanent residents of Italy.

ARTICLE XIII
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES
OF THE INSTITUTE

Members of the Institute's Board of Trustees, while exercising their functions, shall enjoy the following privileges and immunities:

- (a) personal inviolability, including immunity from personal arrest or detention;
- (b) except as provided in Section (c) of this Article, immunity from legal process of any kind with respect to words spoken or written, and all acts done by them in the performance of their official functions, it being understood that such immunity shall continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to perform such functions;
- (c) immunity from legal process shall not apply to the civil and administrative jurisdiction of the Italian Republic in relation to an action for damages arising from an accident caused by a motor vehicle, vessel or aircraft, used or owned by the persons concerned where those damages are not recoverable from insurance;
- (d) inviolability of all papers and documents;
- (e) exemption with respect to immigration restrictions, alien registration and national service obligations;
- (f) the same facilities with respect to currency or exchange restrictions as are accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions;
- (g) the same immunities and facilities with respect to their personal and official baggage as are accorded to members of comparable rank of diplomatic missions, pursuant to security measures that the State might apply according to international Law.

ARTICLE XIV
PURPOSE OF PRIVILEGES AND IMMUNITIES AND COOPERATION
WITH THE ITALIAN AUTHORITIES

1. The privileges and immunities provided for in Articles XI through XIII are conferred in the interest of the Institute and not for the personal benefit of the individuals themselves. The authorities specified in paragraph 2 of this Article shall have the right and the duty to waive immunity whenever it would impede the course of justice. Such waiver of immunity shall be without prejudice to the interests of the Institute.
2. The authorities referred to in paragraph 1. of this Article shall be:
 - (a) the Chairman of the Board with respect to Board Members and the Director General;

(b) the Director General with respect to other members of the staff, official visitors to the Institute and the Institute itself.

3. The Institute and its staff shall cooperate with the Italian Authorities to facilitate the proper administration of justice, to secure the observance of police regulations and to prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges and immunities provided for in this Agreement.

4. Without prejudice to the privileges and immunities conferred by this Agreement, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the Italian Republic. Such persons also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.

ARTICLE XV SECURITY MEASURES

The provisions of the present agreement do not constitute impediments to the enforcement of security measures or controls as may be required by the Italian authorities.

ARTICLE XVI SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes between the Institute and the Government concerning the interpretation of application of this Agreement or any question affecting the headquarters seat or the relationship between the Institute and the Government, which is not settled by negotiation or other agreed mode of settlement, shall be referred to arbitration, by a tribunal composed of three arbitrators: one to be appointed by the Director General, one to be appointed by the Government, and the third, who shall be the Chairman of the tribunal, to be appointed by the first two arbitrators. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third within six months of the date on which both of them had been appointed, such third arbitrator shall be appointed by the President of the International Court of Justice at the request of either party. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision, including decisions on procedural matters, which shall be final and binding on the parties.

ARTICLE XVII ARBITRATION

The Institute shall establish appropriate procedures for the settlement of disputes with all its staff. The Institute shall insert clauses in contracts with all other persons, whether physical or corporate, providing for the settlement of disputes by arbitration in a manner complying with generally accepted legal principles as regards impartiality and such matters as the right of the parties to state their cases. In addition, the Institute shall maintain adequate insurance or take other such measures to enable it to meet claims of a non-contractual nature.

ARTICLE XVIII
FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall enter into force, provided that all conditions contained in Article 5 of the Agreement on the Establishment of the International Plant Genetic Resources Institute have been met, on the day of notification that internal procedures have been completed by the Institute and the Government.
2. Consultations with respect to the amendment of this Agreement will be entered into at the request of either party.
3. This Agreement shall remain in force for such time as the Institute maintains its headquarters in the Italian Republic unless it is terminated previously by mutual consent.

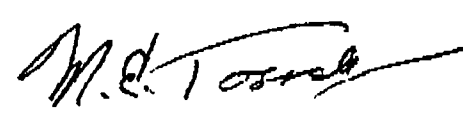
Done in Rome, in duplicate, in the English and Italian languages each text being equally authoritative on this 10th day of October, 1991

FOR THE ITALIAN
REPUBLIC

FOR THE INTERNATIONAL PLANT
GENETIC RESOURCES INSTITUTE



Signed



Signed

29-1-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 23

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO
INTERNAZIONALE PER LE RISORSE FITOGENETICHE (IPGRI)
RELATIVO ALLA SEDE CENTRALE DELL'IPGRI

Il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche, in considerazione degli articoli 2 e 18 dello Statuto dell'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche, desiderosi di definire i privilegi e le immunità di cui all'articolo 18 di detto Statuto, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
DEFINIZIONI

Nel presente Accordo:

(a) l'espressione "IPGRI" significa Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche, anche denominato come "Istituto";

(b) l'espressione "Governo" significa il Governo della Repubblica Italiana;

(c) l'espressione "competenti Autorità italiane" significa le Autorità nazionali ed altre della Repubblica Italiana competenti a seconda dei casi ed in conformità delle leggi e degli usi della Repubblica Italiana;

(d) l'espressione "sede centrale" si intende:

(i) qualsiasi terreno od edificio appartenente all'Istituto, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo messo a sua disposizione, sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale, e le pertinenze di questa;

(ii) ogni altro terreno od edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Istituto, con il consenso del Governo e per la durata di tale uso;

(e) l'espressione "Consiglio" significa il Consiglio Direttivo dell'Istituto;

(f) l'espressione "beni dell'Istituto" indica tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Istituto in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di donazione, di cauzione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;

(g) l'espressione "archivi dell'Istituto" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i dati elaborati da computers, i manoscritti, le fotografie, i filmati, le pellicole e le registrazioni sonore appartenenti all'Istituto o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;

(h) l'espressione "funzionari dell'Istituto" include il Direttore Generale e tutto il personale dell'Istituto nominato da lui o in suo nome.

IPGRI LIBRARY

2 FEB 1994

29-1-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 23

ARTICOLO II INVIOLABILITA' DELLA SEDE CENTRALE

1. La sede centrale è inviolabile. Nessuna persona che eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede centrale per esercitarvi le proprie funzioni se non con il consenso del Direttore Generale.

2. Il consenso del Direttore Generale per l'ingresso nella sede centrale si considererà presunto nel caso di calamità naturali, di incendio o di ogni altro evento che costituisca una minaccia immediata alla vita umana.

3. La sede centrale non dovrà essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le funzioni dell'Istituto.

ARTICOLO III PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALE

Le competenti Autorità italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillità della sede centrale.

ARTICOLO IV SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE

Per mettere in grado l'Istituto di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adotterà ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari.

ARTICOLO V L'ISTITUTO ED I SUOI BENI

1. L'Istituto godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore Generale vi abbia rinunciato espressamente.

2. I beni di proprietà dell'Istituto ed i suoi archivi, saranno esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento.

ARTICOLO VI PERSONALITA' GIURIDICA

Il Governo riconosce che l'Istituto è una organizzazione internazionale con personalità giuridica internazionale e capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di concludere accordi, di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne, e di

29-1-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 23

stare in giudizio nei casi in cui il Direttore Generale abbia rinunciato all'immunità dalla giurisdizione.

ARTICOLO VII COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni dirette all'Istituto o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dall'Istituto con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. Tale esenzione si estenderà, inter alia, alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computers, alle fotografie, alle cinematografie, alle pellicole e alle registrazioni sonore.

2. L'Istituto avrà il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate che godranno degli stessi privilegi ed immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.

ARTICOLO VIII AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Istituto, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, può liberamente:

(a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titoli, oro e valute per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;

(b) detenere e gestire conti esteri ed interni, fondi, fondi di dotazione, od altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove;

(c) trasferire i propri fondi, titoli, valute ed altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

ARTICOLO IX PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

L'Istituto garantirà che i membri del personale abbiano una adeguata copertura di previdenza sociale e sanità. In esecuzione del presente Articolo, l'Istituto può adottare una sua propria copertura previdenziale e di sanità o adottare per tutto o parte del personale coperture previdenziali e di sanità dello Stato Italiano o di altro Stato.

ARTICOLO X TRANSITO E SOGGIORNO

1. Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Istituto, delle loro famiglie e del loro personale domestico, dei

partecipanti ai programmi dell'Istituto, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Il Governo non porrà alcun ostacolo al transito di queste persone verso/ dalla sede centrale. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questo Articolo sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile.

2. Il Direttore Generale comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate al paragrafo 1 di questo Articolo, per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

ARTICOLO XI ESENZIONE DA TASSAZIONE

1. L'Istituto, le sue proprietà e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, da qualsiasi forma di tassazione diretta.

2. Per quanto riguarda le imposte indirette, l'Istituto godrà delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. Inoltre, l'Istituto godrà delle esenzioni e agevolazioni previste nei paragrafi 3-4 di questo Articolo, indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane.

3. Le operazioni e le transazioni dell'Istituto aventi come scopo il raggiungimento dei suoi obiettivi e l'esercizio delle sue funzioni, così come disposto nello Statuto dell'Istituto Internazionale per le Ricerche Fitogenetiche, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta.

4. Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato, ed in particolare dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)", l'Istituto godrà dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni, come disposto nello Statuto dell'IPGRI. Ai fini del presente Accordo per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 Lire.

5. L'Istituto sarà esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attività ufficiali. Tuttavia, l'Istituto non chiederà l'esenzione da dazi doganali o da ogni altra imposizione su merci importate per un valore non superiore a 100.000 Lire.

6. In particolare, l'Istituto sarà esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni di un numero di autoveicoli non superiore a due, comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Il Governo esenterà tali autoveicoli dalla tassa di circolazione ed accorderà per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso la Repubblica Italiana. Il Governo emetterà per ogni veicolo

una targa diplomatica o comunque idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di una organizzazione internazionale.

7. Le esenzioni e le agevolazioni previste nel presente Articolo non comprenderanno tasse e imposte che non siano altro che il pagamento per i servizi resi.

ARTICOLO XII PERSONALE DELL'ISTITUTO

1. I funzionari dell'Istituto godranno nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) immunità da ogni forma di custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni: in tale caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente il provvedimento al Direttore Generale;

(b) immunità dall'ispezione e dal sequestro del bagaglio ufficiale;

(c) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Istituto;

(d) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti, indennità, pensioni ed altri assegni pagati dall'Istituto o per conto di esso;

(e) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana;

(f) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

(g) per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili od immobili. Tali funzionari possono liberamente trasferire i loro titoli esteri e valuta estera fuori dal territorio della Repubblica Italiana. I suddetti funzionari possono, nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana qualsiasi somma ricevuta in lire dall'Istituto nonché un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati;

(h) il diritto ai funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di importare, franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, inclusa una automobile usata, in una o più spedizioni

successive, che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole e, in ogni caso, entro 18 mesi dalla data della loro assunzione all'Istituto;

(1) il diritto per i funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di acquistare, franco dogana senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Istituto. L'autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia.

2. Ogni anno, l'Istituto comunicherà al Governo la lista dei funzionari nonché le eventuali variazioni.

3. Il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Istituto, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano dei privilegi, immunità e facilitazioni, una carta di identità speciale che attesti la qualifica del titolare.

4. Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nei precedenti paragrafi, al Direttore Generale, ovvero ad alto funzionario dell'Istituto durante l'assenza del Direttore Generale, saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

ARTICOLO XIII

MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO

I membri del Consiglio Direttivo dell'Istituto, nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;

(b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera (c) del presente Articolo, per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;

(c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo, utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione;

(d) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(f) le stesse immunità e facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

(g) le stesse immunità e facilitazioni per bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni

29-1-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 23

diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale.

ARTICOLO XIV

SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA'
E COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE

1. I privilegi e le immunità previste negli Articoli XI al XIII sono conferiti nell'interesse dell'Istituto e non a vantaggio personale degli interessati. Le autorità specificate al paragrafo 2 del presente Articolo avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia. La revoca dell'immunità avrà luogo senza pregiudizio degli interessi dell'Istituto.

2. Le Autorità cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo sono:

(a) il Presidente del Consiglio Direttivo in riferimento ai Membri del Consiglio ed al Direttore Generale;

(b) il Direttore Generale in relazione agli altri membri del personale, ai visitatori ufficiali dell'Istituto ed all'Istituto stesso.

3. L'Istituto ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le competenti Autorità Italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi ed alle immunità concessi ai sensi del presente Accordo.

4. Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità concessi dal presente Accordo, tutte le persone che godano di tali privilegi ed immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni dello Stato.

ARTICOLO XV

NORME DI SICUREZZA

Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere di ostacolo all'adozione di misure di sicurezza o dei controlli necessari secondo le Autorità italiane.

ARTICOLO XVI

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra l'Istituto e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Istituto e il Governo, che non sia risolta per via negoziale o con qualunque altro mezzo di regolamento concordato, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale composto da tre membri: uno nominato dal Direttore Generale, uno nominato dal Governo e il terzo, che fungerà da Presidente del tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo arbitro entro sei mesi dalla data

29-1-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 2

della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una delle due Parti. Un voto di maggioranza degli arbitri sarà sufficiente per raggiungere una decisione, comprese le decisioni su questioni procedurali, che sarà definitiva e vincolante per le Parti.

ARTICOLO XVII ARBITRATO

L'Istituto stabilirà procedure idonee per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Istituto inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Istituto dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirgli di far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.

ARTICOLO XVIII DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entrerà in vigore, qualora si siano verificate le condizioni previste dall'art. 5 dell'Accordo istitutivo dell'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche, il giorno della notifica che le procedure interne sono state completate dall'Istituto e dal Governo.

2. Su richiesta dell'una o dell'altra Parte potranno aver luogo consultazioni per eventuali modifiche al presente Accordo.

3. L'Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui l'Istituto manterrà la propria sede nella Repubblica Italiana se non risolto anticipatamente per concorde volontà delle Parti.

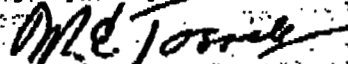
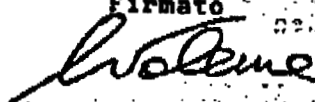
Fatto a Roma il 10.10.1994, in duplice copia, in lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Repubblica
Italiana

Per l'Istituto Internazionale
Per le Risorse Fitogenetiche

Firmato

Firmato



29-1-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 23



000556

*L' Ambasciatore
Espresso della Rappresentanza*

- 8 FEB. 1993

Signor Presidente,

ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti del Governo italiano e l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (IPGRI), a seguito dei suggerimenti avanzati da alcuni Ministri italiani di apportare modifiche al testo dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (qui di seguito denominato "Accordo di sede") firmato a Roma il 10 ottobre 1991. A conclusione dei colloqui, le Parti hanno raggiunto un'intesa sulle modifiche da apportare alle seguenti disposizioni dell'Accordo di sede:

Articolo IX è sostituito dal seguente testo:

1. I funzionari dell'Istituto sono obbligatoriamente assicurati, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso gli istituti assicuratori prescelti dall'"Associazione dei Centri Internazionali di Ricerca Agricola" secondo le norme standard che vengono applicate da detta Associazione. I regolamenti dell'Associazione relativi all'assistenza sanitaria e alla previdenza, nonché la denominazione degli istituti prescelti, devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorità italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente regolamento.

2. I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto ai suoi funzionari. Tuttavia i funzionari di cittadinanza italiana, a proprie cura e spese, sono tenuti al pagamento dei contributi di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti loro corrisposti dall'Istituto o per suo conto.

3. Gli importi delle prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ai funzionari dell'IPGRI e ai familiari a loro carico sono

Ill.mo Sig. William Tossell
Presidente del Consiglio d'Amministrazione
ISTITUTO PER LE RISORSE FITOGENETICHE

29-1-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 23

integralmente rimborsati alla struttura che ha erogato la prestazione dagli istituti assicuratori di cui al paragrafo 1 di questo articolo."

Articolo XI, comma 2 - è modificato come segue:

"Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Istituto godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni, ed agevolazioni concesse alle Amministrazioni statali."

Articolo XI, comma 3 - è soppresso.

Articolo XI, comma 4 - va aggiunto in calce:

"o per il maggior valore stabilito dalle Autorità italiane".

Articolo XI, comma 5 - sono aggiunte, dopo le parole "qualsiasi natura" le parole:

"fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria".

Articolo XI, comma 7 - è sostituito dal seguente:

"Le agevolazioni e le esenzioni non comprendono tasse e dazi che siano corrispettivi per servizi resi all'Istituto stesso".

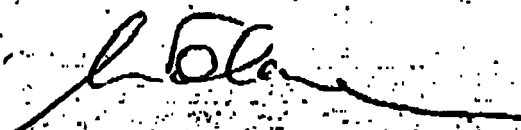
Art. XII, comma 1 lett. (c) prima riga: è inserita dopo la parola "genera" la seguente frase "ad eccezione di quanto previsto dalla lett. (c) del successivo articolo XIII,".

Articolo XII, comma 1, lett. (d) - è soppressa la parola "pensioni".

Nella fiducia che tali modifiche corrispondano alle intese raggiunte durante le negoziazioni, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta che Ella vorrà inviarmi, costituiscano un Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede.

Detto Protocollo aggiuntivo redatto in lingua inglese ed italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrerà in vigore alla stessa data del citato Accordo.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia più alta considerazione.



29-1-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 23



INTERNATIONAL BOARD FOR PLANT GENETIC RESOURCES

c/o FAO of the United Nations
Via delle Solle Chiave 142 00145 Roma Italy
Telephone: (39-6) 5744719 Telex: 42000333IPGR US (via USA)
Email: 157.CGR101 or IBPGR Fax: (39-6) 5750309

- 9 FEB. 1993

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 8 febbraio 1993 del seguente tenore:

"ho l'onore di riferirmi al colloqui intercorsi fra i rappresentanti del Governo italiano e l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (IPGRI), a seguito dei suggerimenti avanzati da alcuni Ministeri italiani di apportare modifiche al testo dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (qui di seguito chiamato "l'Accordo di sede") firmato a Roma il 10 ottobre 1991. A conclusione dei colloqui, le Parti hanno raggiunto un'intesa sulle modifiche da apportare alle seguenti disposizioni dell'Accordo di sede:

Articolo IX è sostituito dal seguente testo:

1. I funzionari dell'Istituto sono obbligatoriamente assicurati, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso gli istituti assicuratori prescelti dall'"Associazione dei Centri Internazionali di Ricerca Agricola" secondo le norme standard che vengono applicate da detta Associazione. I regolamenti dell'Associazione relativi all'assistenza sanitaria e alla previdenza, nonché la denominazione degli istituti prescelti, devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorità italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente regolamento.
2. I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto ai suoi funzionari. Tuttavia i funzionari di cittadinanza italiana, a proprie cura e spese, sono tenuti al pagamento dei contributi di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti loro corrisposti dall'Istituto o per suo conto.
3. Gli importi delle prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ai funzionari dell'IPGRI e ai familiari a loro carico sono integralmente rimborsati alla struttura che ha erogato la prestazione, dagli istituti assicuratori di cui al paragrafo 1 di questo Articolo."

Articolo XI, comma 2 - è modificato come segue:

"Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Istituto godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse alle Amministrazioni statali".

Articolo XI, comma 3 - è soppresso.

Articolo XI, comma 4 - va aggiunto in calce:
"o per il maggior valore stabilito dalle Autorità italiane".

Articolo XI, comma 5 - sono aggiunte, dopo le parole "qualsiasi natura" le parole:
"fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria".

Articolo XI, comma 7 - è sostituito dal seguente:
"Le agevolazioni e le esenzioni non comprendono tasse e dazi che siano corrispettivi per servizi resi all'Istituto stesso".

Articolo XII, comma 1 lett. (c) prima riga: è inserita dopo la parola "genere" la seguente frase "ad eccezione di quanto previsto dalla lett. (c) del successivo articolo XIII".

Articolo XII, comma 1, lett. (d) - è soppressa la parola "pensioni".

Nella fiducia che tali modifiche corrispondano alle intese raggiunte durante le negoziazioni, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta che Ella vorrà inviarmi, costituiscano un Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede.

Detto Protocollo aggiuntivo redatto in lingua inglese ed italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrerà in vigore alla stessa data del citato Accordo.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia più alta considerazione".

A tale riguardo, ho l'onore di informarla che la proposta che precede è accettabile per l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche il quale concorda pertanto che la Sua lettera e la presente lettera entrambe in italiano e in inglese costituiscono un Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di sede, facendo il testo italiano ed inglese ugualmente fede.

Voglia credere, Signor Ambasciatore, ai sensi della mia più alta considerazione.



William Tossell
Presidente del Consiglio d'Amministrazione
L'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche

S.E. Ambasciatore G.L. Valenza
Rappresentante Permanente dell'Italia
presso la FAO e presso la IFAD
Roma